I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2115/76 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1976

che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di vini, di succhi e di mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1167/76 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4, l'articolo 28 bis, paragrafo 2, e l'articolo 35,

visto il regolamento (CEE) n. 1848/76 del Consiglio, del 27 luglio 1976, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve (3), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1770/72 della Commissione, del 3 agosto 1972 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 637/76 (5), ha previsto le modalità di applicazione relative alle condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati dai paesi terzi destinati al consumo umano diretto; che il regolamento (CEE) n. 1160/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976 (6), ha modificato l'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 816/70 estendendo in particolare ai succhi, ai mosti e a tutti i vini l'esigenza che siano accompagnati all'importazione da un attestato rilasciato da un organismo del paese terzo d'origine e, se trattasi di prodotti destinati al consumo umano, da un bollettino d'analisi stabilito da un organismo o servizio designato dal paese terzo d'origine; che è pertanto opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 1770/72;

considerando che, per agevolare il controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, è opportuno stabilire la forma e, se necessario, il contenuto dell'attestato e del bollettino d'analisi previsti, nonché le relative modalità d'impiego;

considerando che, onde evitare frodi, occorre controllare che l'attestato ed eventualmente il bollettino d'analisi riguardino effettivamente ogni singola partita del prodotto importato; che a tal fine è indispensabile che il documento o i documenti in oggetto accompagnino ogni partita fino al momento in cui essa passa sotto il regime di controllo comunitario;

considerando che, per tener conto delle prassi commerciali, è necessario conferire alle autorità competenti la facoltà, in caso di frazionamento della partita di vino, di far compilare sotto il loro controllo un estratto dell'attestato e del bollettino d'analisi che devono accompagnare ogni partita costituita con il frazionamento;

considerando che l'articolo 28 bis del regolamento (CEE) n. 816/70 dispone che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto vini che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla regolamentazione comunitaria; che, per l'applicazione di detta disposizione ai vini importati e per i casi in cui le regolamentazioni comunitarie prevedono norme differenziate secondo le zone viticole, è indispensabile fissare l'equivalenza tra ciascun paese terzo e tali zone;

considerando che, per evitare difficoltà amministrative, è indispensabile adottare misure transitorie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'attestato e il bollettino d'analisi che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 816/70 accompagnano

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 42.
(3) GU n. L 204 del 30. 7. 1976, pag. 5.
(4) GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 31.
(5) GU n. L 81 del 27. 3. 1976, pag. 18.
(6) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 1.

i prodotti importati devono soddisfare alle condizioni definite nel presente regolamento.

Articolo 2

1. a) Per ogni partita di un prodotto, l'attestato e il bollettino d'analisi sono raggruppati in un unico documento, intitolato « documento per l'importazione di vini, di mosti e succhi d'uva », in appresso denominato « documento », da compilarsi su un formulario V.I.1 il cui modello figura nell'allegato I.

Quando il prodotto non è destinato al consumo umano diretto, la parte relativa al bollettino d'analisi non deve essere compilata.

b) Se, prima della sua immissione in libera pratica, una partita di un prodotto oggetto di un documento è rispedita dopo essere stata frazionata, viene compilato, per ogni nuova partita risultante dal frazionamento, un estratto di detto documento. L'estratto, intitolato « estratto del documento per l'importazione di vini, di mosti e succhi d'uva », in appresso denominato « estratto », viene compilato dall'interessato su un formulario V.I.2 il cui modello figura nell'allegato II.

c) Quando la partita è rispedita nella sua totalità prima della sua immissione in libera pratica, l'estratto viene compilato soltanto su domanda dell'interessato.

d) Le disposizioni di cui alla lettera b) ed eventualmente alla lettera c) si applicano altresì quando, prima della sua immissione in libera pratica, una partita di un prodotto che forma oggetto di un estratto è rispedita nella sua totalità o frazionata.

2. I formulari V.I.1 e V.I.2 sono composti, nell'ordine, di un originale e di una copia ottenuti con un'unica battuta a macchina o un'unica scrittura a mano. L'originale e la copia accompagnano il prodotto.

3. Il formato dei formulari è di circa 210 × 300 mm.

La carta da utilizzare, di peso non inferiore a 40 g/m², è :

— di colore rosso per l'originale del documento,
— di colore bianco per la copia del documento,
— di colore blu per l'originale dell'estratto,
— di colore giallo per la copia dell'estratto.

4. Il documento e l'estratto sono compilati a macchina o a mano ; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro, in modo leggibile e in stampatello. Il documento è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità. Esso può inoltre essere redatto nella o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione. L'estratto è redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è vistato.

5. Il documento e l'estratto recano un numero progressivo attribuito per il documento dall'organismo ufficiale di rilascio e per l'estratto dall'ufficio doganale che lo vista.

Articolo 3

Il documento e l'estratto sono validi soltanto se sono compilati conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4

1. Gli organismi e i laboratori di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 816/70 possono figurare negli elenchi da stabilire soltanto :

a) se sono riconosciuti o designati dalle autorità competenti del paese terzo esportatore,
b) se si impegnano a fornire su richiesta alla Commissione e agli Stati membri ogni informazione necessaria per valutare le indicazioni che figurano nel documento.

2. Gli elenchi vengono aggiornati per tener conto di eventuali cambiamenti d'indirizzo e/o di denominazione degli organismi o dei laboratori.

Gli elenchi vengono riveduti :

a) se non sussistono più i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera a), o, se un organismo o un laboratorio non adempie più uno degli obblighi che gli incombono ;
b) se risulta necessario aggiungere o togliere un organismo o un laboratorio ufficiale.

3. La Commissione compila ed aggiorna gli elenchi conformemente alle disposizioni del presente articolo e li pubblica nella parte C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

Ai sensi del presente regolamento, si intende per partita la quantità di un prodotto spedita da uno stesso speditore ad uno stesso destinatario e per la quale è stato rilasciato uno stesso documento o è stato vistato uno stesso estratto.

Articolo 6

1. L'originale e la copia del documento o dell'estratto sono consegnati, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'immissione in libera pratica della relativa partita, alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo detta operazione.

Le autorità annotano in conformità e secondo necessità il documento o l'estratto. Esse restituiscono l'originale all'interessato e conservano la copia per un periodo di almeno due anni.

2. Quando una partita di un prodotto è rispedita nella sua totalità prima dell'immissione in libera pratica, il nuovo speditore consegna alle autorità doganali sotto la cui sorveglianza si trova la partita il documento o l'estratto relativo alla stessa, nonché eventualmente un formulario V.I.2 di cui ha compilato la parte A.

Le autorità, dopo aver constatato la concordanza tra le indicazioni del documento o dell'estratto precedente e quelle del formulario V.I.2, vistano quest'ultimo, che acquista allora valore di estratto, ed annotano in conformità il documento o l'estratto precedente. Esse restituiscono l'estratto e l'originale del documento o dell'estratto precedente al nuovo speditore e conservano la copia del documento o dell'estratto precedente per un periodo di almeno due anni.

Quando una partita di prodotti è riesportata verso un paese terzo non è tuttavia fatto alcun obbligo di compilare un formulario V.I.2.

3. Quando una partita di prodotti è frazionata prima della sua immissione in libera pratica l'interessato consegna alle autorità doganali sotto la cui sorveglianza si trova la partita da frazionare il documento o l'estratto relativo alla stessa e, per ciascuna nuova partita, un formulario V.I.2 di cui ha compilato la parte A.

Le autorità, dopo aver constatato la concordanza tra le indicazioni del documento o dell'estratto e quelle del formulario V.I.2 relativo ad ogni nuova partita, vistano quest'ultimo, che acquista allora valore di estratto, ed annotano in conformità il documento o l'estratto sulla cui base detto estratto è stato compilato.

Esse restituiscono l'estratto e il documento o l'estratto originale all'interessato e conservano la copia del documento o dell'estratto originale per un periodo di almeno due anni.

Articolo 7

Fino a quando il Consiglio non abbia deciso una deroga, i prodotti originari dei paesi terzi possono essere offerti o consegnati al consumo umano diretto soltanto a condizione che essi siano stati ottenuti :

— secondo pratiche enologiche non vietate dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza, dalla regolamentazione dello Stato membro destinatario, per i prodotti comunitari e

— rispettando nel caso delle pratiche enologiche di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CEE) n. 816/70 i limiti previsti per ciascun paese terzo in riferimento alle zone viticole indicate nell'allegato III.

Articolo 8

I paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1848/76 figurano nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 9

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai vini per i quali può essere fornita la prova che la spedizione dal paese terzo in questione è stata effettuata prima della data di applicazione del presente regolamento.

2. Fino al 30 giugno 1977 le disposizioni del presente regolamento non si applicano :

a) per i vini compresi in traslochi di privati ;

b) ai quantitativi di vino importati a scopo di sperimentazione scientifica e tecnica, nei limiti di 1 hl per spedizione ;

c) ai vini destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari ed organismi assimilati e importati nel quadro delle franchigie loro concesse ;

d) ai vini costituenti le provviste di bordo dei mezzi di trasporto internazionali ;

e) ai vini destinati alle fiere che beneficiano del regime doganale previsto a questo scopo, a condizione che i vini in questione siano contenuti in recipienti di 2 litri o meno.

3. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione del regime previsto per i frontalieri.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 1770/72 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1976.

Tuttavia,

— per i succhi di uve (compresi i mosti di uve) senza aggiunta di alcole, aventi un tenore di zuccheri addizionati superiore al 30 % in peso, della voce 20.07 della tariffa doganale comune, esso è applicabile a decorrere dalla seconda data di cui all'articolo 41, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1160/76 ;

— per i succhi di uve (compresi i mosti di uve) diversi da quelli di cui sopra, per i vini spumanti e i vini liquorosi, esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

V.I.1	Paese d'origine	N. A 000 000
	DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINI, DI MOSTI E SUCCHI D'UVA	**ORIGINALE Esemplare per l'interessato**

A. ATTESTATO

Il sottoscritto (1) .....

garantisce che la partita di prodotto qui di seguito descritta : — è destinata al consumo umano diretto (a).
— non è destinata al consumo umano diretto (a).

Numero, natura, marca e numero dei colli	Designazione e colore del prodotto	Numero di bottiglie	Volume (2)

spedita da (3) .....

a (4) .....

corrisponde alle disposizioni alle quali sono soggette la produzione, l'immissione in circolazione ed eventualmente la consegna dei prodotti destinati al consumo umano diretto in (5) .....

.....

e che trattandosi di un prodotto destinato al consumo umano diretto non ha formato oggetto di pratiche enologiche non ammesse dalle disposizioni vigenti nella Comunità per tali importazioni.

(a) Cancellare la menzione che non interessa. Fatto a ....., li .....

Nome e indirizzo dell'organismo ufficiale

(Firma e timbro)

B. BOLLETTINO D'ANALISI

Il sottoscritto (6) .....
certifica che il prodotto designato nell'attestato di cui sopra presenta le seguenti caratteristiche analitiche :

— Per i mosti d'uva o succhi d'uva :
  a) densità : .....
— Per i vini ed i mosti di uve parzialmente fermentate :
  b) gradazione alcolometrica totale : .....
  c) gradazione alcolometrica effettiva : .....
— Per tutti i prodotti :
  d) estratto secco totale : .....
  e) acidità totale : .....
  f) acidità volatile : .....
  g) acidità citrica : .....
  h) anidride solforosa totale : .....
  i) presenza di prodotti derivanti da varietà ottenute dall'incrocio interspecifico (ibridi produttori diretti) o di altre varietà non della specie Vitis vinifera (7) .....

Fatto a ....., li .....

Nome e indirizzo del laboratorio

(Firma e timbro)

(1) Nome e titolo del responsabile dell'organismo ufficiale.
(2) In hl o in litri e in cifre.
(3) Nome e indirizzo completo dello speditore.
(4) Nome e indirizzo completo del destinatario.

072 (5) Nome del paese d'origine del vino.
073 (6) Nome e titolo del responsabile del laboratorio.
074 (7) Rispondere si o no.

IMPUTAZIONI

1	2	3	4	5
Volume A. disponibile B. imputato	Numero e data degli estratti	Numero e data dei documenti di accompagnamento (1) o dei documenti doganali	Nome e indirizzo completo del destinatario figurante sull'estratto o sul documento di accompagnamento	Visto dell'autorità responsabile
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				

(1) Allorquando sono richiesti dal regolamento comunitario.

V.I.1	Paese d'origine	N. A 000 000
	DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINI, DI MOSTI E SUCCHI D'UVA	**COPIA Esemplare per l'organismo competente**

A. ATTESTATO

Il sottoscritto (1) .....

garantisce che la partita di prodotto qui di seguito descritta : — è destinata al consumo umano diretto (a).
— non è destinata al consumo umano diretto (a).

Numero, natura, marca e numero dei colli	Designazione e colore del prodotto	Numero di bottiglie	Volume (2)

spedita da (3) .....

a (4) .....

corrisponde alle disposizioni alle quali sono soggette la produzione, l'immissione in circolazione ed eventualmente la consegna dei prodotti destinati al consumo umano diretto in (5) .....

.....

e che trattandosi di un prodotto destinato al consumo umano diretto non ha formato oggetto di pratiche enologiche non ammesse dalle disposizioni vigenti nella Comunità per tali importazioni.

(a) Cancellare la menzione che non interessa. Fatto a ....., li .....

Nome e indirizzo dell'organismo ufficiale

(Firma e timbro)

B. BOLLETTINO D'ANALISI

Il sottoscritto (6) .....
certifica che il prodotto designato nell'attestato di cui sopra presenta le seguenti caratteristiche analitiche :

— Per i mosti d'uva o succhi d'uva :
  a) densità : .....
— Per i vini ed i mosti di uve parzialmente fermentate :
  b) gradazione alcolometrica totale : .....
  c) gradazione alcolometrica effettiva : .....
— Per tutti i prodotti :
  d) estratto secco totale : .....
  e) acidità totale : .....
  f) acidità volatile : .....
  g) acidità citrica : .....
  h) anidride solforosa totale : .....
  i) presenza di prodotti derivanti da varietà ottenute dall'incrocio interspecifico (ibridi produttori diretti) o di altre varietà non della specie Vitis vinifera (7) .....

Fatto a ....., li .....

Nome e indirizzo del laboratorio

(Firma e timbro)

(1) Nome e titolo del responsabile dell'organismo ufficiale.
(2) In hl o in litri e in cifre.
(3) Nome e indirizzo completo dello speditore.
(4) Nome e indirizzo completo del destinatario.

072 (5) Nome del paese d'origine del vino.
073 (6) Nome e titolo del responsabile del laboratorio.
074 (7) Rispondere si o no.

IMPUTAZIONI

1	2	3	4	5
Volume A. disponibile B. imputato	Numero e data degli estratti	Numero e data dei documenti di accompagnamento (1) o dei documenti doganali	Nome e indirizzo completo del destinatario figurante sull'estratto o sul documento di accompagnamento	Visto dell'autorità responsabile
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				

(1) Allorquando sono richiesti dal regolamento comunitario.

ALLEGATO II

V.I.2	**ESTRATTO DEL DOCUMENTO**	N A 000 000
	DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINI, DI MOSTI E SUCCHI D'UVA	**ORIGINALE Esemplare per l'interessato**

A. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE

Il sottoscritto (1) .....
dichiara che la partita di prodotto qui di seguito descritta :

Numero, natura, marca e numero dei colli	Designazione e colore del prodotto	Numero di bottiglie	Volume (2)

spedita a (3) .....

ha formato oggetto (4) :

del documento V.I.1 n. ..... rilasciato da (5) .....

....., il .....

dell'estratto V.I.2 n. ....., vistato dall'ufficio doganale di (6) .....

....., il .....

e :

A. di un attestato secondo cui detto prodotto :

corrisponde alle disposizioni alle quali sono soggette la produzione e l'immissione in circolazione in (5) .....

e che, trattandosi di un prodotto destinato al consumo umano diretto, non ha formato oggetto di pratiche enologiche non ammesse dalle disposizioni vigenti nella Comunità per tali importazioni

B. di un bollettino di analisi, attestante che tale prodotto presenta le seguenti caratteristiche analitiche :

— Per i mosti d'uva o succhi d'uva :

a) densità : .....

— Per i vini ed i mosti di uve parzialmente fermentate :

b) gradazione alcolometrica totale : .....

c) gradazione alcolometrica effettiva : .....

— Per tutti i prodotti :

d) estratto secco totale : .....

e) acidità totale : .....

f) acidità volatile : .....

g) acidità citrica : .....

h) anidride solforosa totale : .....

i) presenza di prodotti derivanti da varietà ottenute dall'incrocio interspecifico (ibridi produttori diretti) o da altre varietà non della specie Vitis vinifera (7) .....

Fatto a ....., li .....

(Firma dello speditore)

B. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

A ....., li .....

Nome e indirizzo dell'ufficio doganale

(Firma e timbro)

(1) Nome e indirizzo completo dello speditore.
(2) In hl o in litri e in cifre.
(3) Nome e indirizzo completo del destinatario.
(4) Barrare la menzione inutile.
(5) Nome del paese che ha rilasciato il documento V.I.1
(6) Nome dell'ufficio di dogana che ha vistato l'estratto V.I.2.
(7) Rispondere si o no.

IMPUTAZIONI

1	2	3	4	5
Volume A. disponibile B. imputato	Numero e data degli estratti	Numero e data dei documenti di accompagnamento (1) o dei documenti doganali	Nome e indirizzo completo del destinatario figurante sull'estratto o sul documento di accompagnamento	Visto dell'autorità responsabile
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				

(1) Allorquando sono richiesti dal regolamento comunitario.

V.I.2	ESTRATTO DEL DOCUMENTO	N. A 000 000
	DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINI, DI MOSTI E SUCCHI D'UVA	COPIA Esemplare per l'organismo competente

A. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE

Il sottoscritto (1) .....
dichiara che la partita di prodotto qui di seguito descritta :

Numero, natura, marca e numero dei colli	Designazione e colore del prodotto	Numero di bottiglie	Volume (2)

spedita a (3) .....

ha formato oggetto (4) :

del documento V.I.1 n. ..... rilasciato da (5) .....

....., il .....

dell'estratto V.I.2 n. ....., vistato dall'ufficio doganale di (6) .....

....., il .....

e :

A. di un attestato secondo cui detto prodotto :

corrisponde alle disposizioni alle quali sono soggette la produzione e l'immissione in circolazione in (5) .....

e che, trattandosi di un prodotto destinato al consumo umano diretto, non ha formato oggetto di pratiche enologiche non ammesse dalle disposizioni vigenti nella Comunità per tali importazioni

B. di un bollettino di analisi, attestante che tale prodotto presenta le seguenti caratteristiche analitiche :

— Per i mosti d'uva o succhi d'uva :

a) densità : .....

— Per i vini ed i mosti di uve parzialmente fermentate :

b) gradazione alcolometrica totale : .....

c) gradazione alcolometrica effettiva : .....

— Per tutti i prodotti :

d) estratto secco totale : .....

e) acidità totale : .....

f) acidità volatile : .....

g) acidità citrica : .....

h) anidride solforosa totale : .....

i) presenza di prodotti derivanti da varietà ottenute dall'incrocio interspecifico (ibridi produttori diretti) o da altre varietà non della specie Vitis vinifera (7) .....

Fatto a ....., li .....

(Firma dello speditore)

B. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

A ....., li .....

Nome e indirizzo dell'ufficio doganale

(Firma e timbro)

(1) Nome e indirizzo completo dello speditore.
(2) In hl o in litri e in cifre.
(3) Nome e indirizzo completo del destinatario.
(4) Barrare la menzione inutile.
(5) Nome del paese che ha rilasciato il documento V.I.1
(6) Nome dell'ufficio di dogana che ha vistato l'estratto V.I.2.
(7) Rispondere si o no.

IMPUTAZIONI

1	2	3	4	5
Volume A. disponibile B. imputato	Numero e data degli estratti	Numero e data dei documenti di accompagnamento (1) o dei documenti doganali	Nome e indirizzo completo del destinatario figurante sull'estratto o sul documento di accompagnamento	Visto dell'autorità responsabile
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				
A.				
B.				

(1) Allorquando sono richiesti dal regolamento comunitario.

ALLEGATO III

Ripartizione delle zone di produzione dei paesi terzi comparabili a quelle della Comunità definite nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 816/70

Zone A

Zona B : Austria, Svizzera tedesca.

Zona C I : Svizzera romanda ed italiana.

Zona C II : Portogallo (regione dei Vinhos verdes), Romania, Iugoslavia (Repubbliche di Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia), Ungheria (le regioni viticole dell'Oltredanubio del Nord, dell'Ungheria del Nord e la regione viticola di Tokaj-Hegyalja).

Zona C III : Tutte le altre regioni di produzione dei vari paesi terzi.

ALLEGATO IV

— Brasile
— Canada
— Stati Uniti
— Iran
— Libano
— Repubblica popolare cinese
— Taiwan